

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio
I-39100 Bozen | Bolzano
T 0471.306.411 | F 0471.976.462
E info@interconsult.bz.it
I www.interconsult.bz.it
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 27/20

Bolzano, 08.05.2020

Legge Provinciale n. 4 del 08.05.2020 - Misure per la ripresa delle attività e contenimento della pandemia Covid-19

Gentile cliente,

la legge provinciale n. 4 del 08.05.2020 prevede

- l'allentamento delle restrizioni alla libertà di movimento
- la ripresa graduale delle attività
- nel rispetto di rigorose misure di igiene e sicurezza.

Con riguardo all'allentamento delle restrizioni alla libertà di movimento, è stata introdotta una distanza interpersonale di 2 metri; ci si può ancora muovere liberamente in tutta la regione. La ripresa delle attività prevede misure specifiche per determinate attività, sempre nel rispetto di una distanza interpersonale di 2 metri. Se questa distanza di sicurezza non viene rispettata, è necessario indossare una protezione respiratoria, in alcuni casi in particolare le mascherine di tipo FFP2.

La legge provinciale prevede dunque la **graduale ripresa delle attività**. Le restrizioni non dipendono più dalla tipologia di attività esercitata, **generalmente possono essere esercitate tutte le attività, ma nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza**.

Oltre all'applicazione pratica delle norme di sicurezza, sono necessarie anche alcune misure burocratiche (ad es. protocolli interni, affissione di avvisi, informazioni ai dipendenti, ecc.) A questo proposito, è certamente consigliabile e necessario contattare il proprio responsabile o il consulente per la sicurezza.

Poiché attualmente mancano i protocolli di sicurezza dell'INAIL per le attività del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e della ristorazione, è possibile che gli **infortuni sul lavoro legati a Covid-19 (ad es. infezioni) non siano coperti dall'INAIL o lo siano solo in misura limitata**.

La limitazione delle attività deriva dunque dalla necessità di rispettare le **misure di sicurezza** che, a seconda delle dimensioni dei locali, della tipologia di cantiere, del grado di interazione, delle esigenze di pulizia, ecc., significa per ogni azienda, imprenditore o professionista uno svolgimento dell'attività con modalità personalizzate e diverse.

Per ogni attività economica devono essere rispettate almeno le norme di sicurezza dell'allegato A e dell'allegato B.

Nei settori in cui i diversi protocolli si sovrappongono o si contraddicono, deve essere attuata e rispettata la misura più restrittiva.

Qualora non sia possibile il rispetto delle relative misure di sicurezza, **l'attività non può essere avviata o viene sospesa**.

Le attività già consentite con restrizioni

- Ristorazione con servizio di consegna o da asporto
- Strutture ricettive

possono continuare a svolgere la loro attività come in precedenza, nel rispetto delle norme di sicurezza, e a partire dall'11.05 ossia 25.05, le restrizioni saranno del tutto abolite ma dovranno sempre essere seguite le norme di sicurezza della legge provinciale.

È previsto il seguente calendario per la ripresa delle attività finora sospese:

Data	Attività	Misure di sicurezza	
Già consentito	Tutte le attività economiche già consentite che non sono elencate qui di seguito (ad es. liberi professionisti, settore finanziario e assicurativo, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> Allegato A Protocollo parti sociali 24.04.20 Allegato B 	
A partire dall'entrata in vigore (08.05.2020)	Commercio al dettaglio	Allegato A	
	Attività produttive Industria – artigianato – commercio	Per tutti	<ul style="list-style-type: none"> Allegato A Protocollo parti sociali del 24.04.20 Allegato B
		In aggiunta per il settore del trasporto	<ul style="list-style-type: none"> Protocollo settore del trasporto del 20.03.20 Allegato D
	In aggiunta per i cantieri	<ul style="list-style-type: none"> Protocollo cantieri del 24.04.20 Allegato C Linee guida per attività nei cantieri edili e non edili pubblici e privati Allegato C1 	
A partire dall'11.05.2020	Servizi per la persona (ad es. parrucchieri, estetisti)	<ul style="list-style-type: none"> Allegato A Protocollo parti sociali del 24.04.20 Allegato B Altre misure di sicurezza nazionali (ad es. protocolli di sicurezza INAIL) 	
	Ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande	<ul style="list-style-type: none"> Allegato A Protocollo parti sociali del 24.04.20 Allegato B Altre misure di sicurezza nazionali (ad es. protocolli di sicurezza INAIL) 	
	Attività artistiche e culturali (compresi i musei, le biblioteche, i centri giovanili)	Allegato A	
A partire dal 25.05.2020	Strutture ricettive, attività turistiche, impianti a fune	<ul style="list-style-type: none"> Allegato A Protocollo parti sociali del 24.04.20 Allegato B 	

Le disposizioni nazionali degli allegati B, C e D sono state, almeno in passato, oggetto di adeguamenti e modifiche. Anche l'allegato A potrà essere modificato. Alcuni protocolli di sicurezza INAIL devono ancora essere adottati, ad esempio per la ristorazione o per i servizi alla persona.

Mancato rispetto delle norme di sicurezza e sospensione delle attività

In caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza di cui agli allegati A, B, C o D, il Presidente della Provincia ordina la sospensione delle attività per 10 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. (ad es. multa di 400 - 3.000 euro, chiusura per 5 - 30 giorni).

Qualora un'azienda dei settori dell'industria, dell'artigianato o del commercio non sia in grado di rispettare le norme di sicurezza, viene ordinata la sospensione dell'attività tramite provvedimento. Le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, devono poi essere completate entro 3 giorni.

Per la ripresa parziale delle attività sospese deve essere inviata una comunicazione al Commissario del Governo, tuttavia sono ammesse soltanto le seguenti attività:

- svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione
- gestione dei pagamenti
- attività di pulizia e sanificazione
- spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino
- ricezione in magazzino di beni e forniture

Lavoro e spostamenti in altre Regioni e Province

Le disposizioni della Legge Provinciale si applicano solo all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Gli spostamenti in altre regioni continuano ad essere ammissibili soltanto per motivi di lavoro e devono essere rispettate le rispettive norme di sicurezza locali.

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll



ALLEGATO A – Tutte le attività

[Link Allegato A](#)

Le disposizioni di sicurezza di cui all'allegato A sono applicabili soltanto nella Provincia di Bolzano.

Esse determinano:

- misure per tutti,
- misure aggiuntive per le attività economiche,
- ulteriori misure specifiche in base all'attività:
 - commercio al dettaglio
 - ristorazione
 - alloggi
 - servizi per la cura alla persona
 - attività sportive
 - attività culturali
 - trasporti (pubblici ed impianti a fune)

e stabiliscono tra l'altro

- restrizioni all'accesso ai locali
- limiti numero di persone (ad es. 1 persona per 10mq),
- misure di sicurezza da adottare (DPI, misurazione obbligatoria della temperatura, ecc.),
- conformità con ulteriori protocolli di sicurezza nazionali.

ALLEGATO B – Tutte le attività

[Link Allegato B](#)

Il protocollo fra le parti sociali e il Governo del 24.04.20 regola anche le misure generali di sicurezza da adottare negli ambienti di lavoro, ad. es.

- ingresso in azienda
- accesso die fornitori
- pulizia dei locali
- precauzioni igieniche personali
- dispositivi di protezione individuale
- entrata e uscita die dipendenti
- gestione di una persona sintomatica
- spostamenti interni, riunioni, formazione
- spazi comuni

Nella misura in cui tali disposizioni si sovrappongono con l'allegato A, si applicano le disposizioni e misure più restrittive.

ALLEGATO C – Cantieri

[Link Allegato C](#)

Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri delle parti sociali con il governo del 24.04.20, definisce le misure da adottare nei cantieri pubblici o privati, ad es.:

- accesso dei fornitori ai cantieri
- pulizia nel cantiere
- precauzioni igieniche personali
- dispositivi di protezione individuale
- organizzazione del sito (turnazione, cronoprogrammi)
- gestione di una persona sintomatica in cantiere
- spazi comuni

Nella misura in cui tali disposizioni si sovrappongono con l'allegato C1, si applicano le disposizioni e misure più restrittive.

ALLEGATO C1 - Cantieri

Link Allegato C1

http://www.eba-bz.it/images/downloads/Linea_guida_Covid-19-agg. 1.0.pdf.pdf

Nel link si trova la versione attuale delle linee guida. Si prega di controllare il seguente sito per eventuali versioni aggiornate che vengono lì pubblicate: <http://www.eba-bz.it/it/>

Le linee guida per attività nei cantieri edili e non edili pubblici e privati sono disposizioni di sicurezza locali che determinano le misure da adottare nei cantieri pubblici e privati, ad es.:

- modelli per cartelli e documenti informativi
- misure a seconda della zona a rischio
- pulizia del cantiere
- precauzioni igieniche personali
- dispositivi di protezione individuale
- organizzazione del sito (turnazione, cronoprogrammi)
- gestione di una persona sintomatica in cantiere
- spazi comuni

ALLEGATO D – Settore del trasporto e della logistica

[Link Allegato D](#)

Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica delle parti sociali con il governo del 20.03.20, definisce misure specifiche per il trasporto, tra cui:

- il trasporto merci su strada;
- il trasporto privato di persone (ad es., taxi, auto a noleggio con autista)
- trasporto pubblico di passeggeri
- trasporto aereo

Legge Provinciale n. 4 del 08.05.2020

Link Legge Provinciale pubblicata

<http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/19/N2/N2192001.pdf>